

# ACCORDO INTERCONFEDERALE tra CNAI e FISMIC

## REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO della Cassa Edile Nazionale delle Organizzazioni Autonome **CENOA**

**Art. 1** - Le Imprese e/o le Società Cooperative aderenti sono tenute a versare i contributi alla Cassa Edile Nazionale delle Organizzazioni Autonome "CENOA", in conformità dei CCCCNL e degli accordi integrativi.

**Art. 2** – Le Imprese e/o le Società Cooperative devono presentare mensilmente alla Cassa Edile una denuncia mensile contenente i nominativa dei lavoratori occupati, con la specifica dei relativi contributi, da redigersi sui modelli messi a disposizione dalla stessa Cassa Edile.

I moduli devono pervenire alla Cassa Edile entro il termine massimo di 30 giorni del mese successivo a quello del pagamento delle retribuzioni.

Il modulo di denuncia deve essere inoltrato alla Cassa, anche in assenza del monte del salario imponibile,

I moduli di denuncia mensile dovranno essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'Impresa e/o dalla Società Cooperativa.

**Art. 3** - Se l'Impresa e/o la Società Cooperative non esegue, in tutto e in parte i versamenti entro 30 giorni del mese successivo a quello del mese di paga di riferimento, le somme versate dopo tali scadenze sono imputate: prima agli interessi moratori, determinati come al successivo art. 5; quindi agli accantonamenti ed al pagamento di mensilità scadute; l'eventuale residuo a soddisfazione delle mensilità non gravate di mora. Se il ritardo dei versamenti riguarda più mensilità di riferimento l'imputazione è fatta per singole mensilità iniziando dalla più remota.

**Art. 4** - L'Impresa e/o la Società Cooperativa, fermo restando l'obbligo del pagamento degli interessi qualora dovuti, sarà ritenuta inadempiente quando:

- a. non abbia presentato nei termini prescritti all'art. 2 la denuncia mensile dei lavoratori dipendenti completa in ogni sua parte;
- b. non abbia provveduto ai versamenti contributivi dopo il termine concesso dalla Cassa Edile;
- c. non abbia effettuato il versamento degli interessi di mora entro il periodo indicato dalla Cassa Edile.

La Cassa Edile deve intimare alle Imprese e/o alle Società Cooperative che non abbiano presentato la dichiarazione mensile e/o non abbiano eseguito regolarmente i versamenti dovuti, di provvedere senza ulteriore indugio ai predetti adempimenti concedendo un termine dilatorio non inferiore a 30 giorni.

Scaduti i termini indicati nelle lettere inviate dalla Cassa Edile, senza che il versamento delle somme siano state ancora eseguite, la Cassa promuoverà nei confronti delle

Gestione ogni azione necessaria per il recupero del corrispondente credito e degli altri oneri tutti inerenti.

A tal fine si precisa che i crediti sono costituiti da tutte le mensilità insolute e dagli interessi che, determinati come al successivo articolo, graveranno dalla data di scadenza delle singole mensilità, senza necessità di preventiva costituzione in mora, fino al reale soddisfo.

Nell'ipotesi di cui alla superiore lett. a), per la determinazione del credito, vale l'ultima denuncia mensile regolarmente presentata.

Nel caso in cui la denuncia mensile fosse incompleta e/o irregolare, è facoltà della Cassa Edile determinare i contributi dovuti sulla scorta della denuncia pervenuta o su altra precedente regolare.

**Art. 5** - Quando l'Impresa e/o la Società Cooperativa non provvede al versamento di tutte le somme dovute entro i termini di cui all'art. 2 le saranno addebitati gli interessi moratori nella misura che sarà determinata con apposita delibera del Comitato di Gestione oltre alle spese tutte di esazione postali ecc..

**Art. 6** - I versamenti della Cassa Edile devono essere eseguiti esclusivamente mediante accreditamento dei relativi importi su uno dei conti correnti intestati alla Cassa Edile Nazionale delle Organizzazioni Autonome "CENOA" indicati nel modulo di denuncia.

In caso diverso si assume, a tutti gli effetti, come data di versamento quella in cui l'importo dovuto è stato effettivamente accreditato su uno dei conti di cui sopra.

**Art. 7** – Le prestazioni di mutualità e/o assistenziali previste devono essere sospese per singole categorie di prestazioni o per singoli beneficiari, non appena sia stata constatata la morosità dell'Impresa e/o della Società Cooperativa, salvo non sia disposto diversamente dal Comitato di Gestione con specifica delibera da assumersi in via eccezionale, caso per caso, sempre dopo l'acquisizione di garanzie reali di recupero e di incasso.

**Art. 8** - Presso la "Cassa Edile sono costituite l'anagrafe dei datori di lavoro e l'anagrafe dei lavoratori e/o dei soci lavoratori iscritti.

Gli importi versati dalle Imprese e/o dalle Società Cooperative per ciascun periodo di paga compresi quelli eventualmente spettanti alla Cassa Edile a titolo di interessi moratori, sono analiticamente rilevati, tenendo conto, se nel caso, di quanto stabilito dall' art. 3, mediante elaboratori meccanografici.

Entro il primo quadrimestre di ciascun anno la Cassa Edile comunica agli iscritti la consistenza del loro conto individuale alla data del 31 Dicembre dell'anno precedente con l'indicazione del tasso d'interesse riconosciuto ed accreditato nell'anno stesso oppure l'entità della prestazione assicurativa nell'ipotesi del contributo a polizza di assicurazione.

L'iscrizione del lavoratore e/o del socio lavoratore e del datore di lavoro avviene contestualmente con l'invio degli elenchi nominativi dei dipendenti da parte dell'Impresa e/o della Società Cooperativa.

I datori di lavoro e i lavoratori e/o i soci lavoratori potranno richiedere la verifica della loro posizione.

**Art. 9** – La Cassa Edile controlla la regolarità delle denunce mensili ad esso pervenute nonché la corrispondenza dei versamenti eseguiti dalle Imprese e/o dalle Società Cooperative a quelli effettivamente dovute dalle stesse.

Se risultano eseguiti i versamenti in relazione ai quali non è stato osservato l'obbligo della presentazione della denuncia mensile di cui all' art. 1, la Cassa Edile provvede ad accantonare i relativi importi nel conto corrente interno fino a quando l'Impresa e/o la

Società Cooperativa non abbia regolarizzato la propria posizione: agli effetti delle prestazioni dovute, agli importi come sopra accantonati non si considerano introitati dalla Cassa Edile fino a quando la predetta regolarizzazione non sia intervenuta.

**Art. 10** - Gli importi dovuti dalla Cassa Edile per qualsiasi titolo sono corrisposti al lavoratore e/o al socio lavoratore mediante assegno spedito a mezzo posta al suo domicilio, salvo che questo non comunica la banca e la relativa IBAN.

Onde ottenere una corretta ricezione della corrispondenza inviata dalla Cassa Edile ai lavoratori e/o ai soci lavoratori, questi sono tenuti a comunicare tempestivamente le variazioni del loro indirizzo completo del codice di avviamento postale.

Gli importi degli assegni che, per qualsiasi ragione, non vengono incassati dagli aventi diritto non riaccreditati sul conto corrente della Cassa Edile e restano a disposizione degli interessati o loro aventi causa.

Le somme non richieste saranno devolute alla riserva ordinaria o ai fondi ulteriori costituiti.

**Art. 11** - Su domanda degli aventi diritto, e nei soli casi di effettiva comprovata necessità, può farsi luogo alla corresponsione anticipata di acconti sulle somme di relativa pertinenza versate dalle Imprese e/o dalle Società Cooperative.

Il pagamento anticipato a titolo di liquidazione totale, può aver luogo solo nei casi di emigrazione, cambio di mestiere, decesso del lavoratore e pensionamento.

**Art. 12** - Le Parti Imprenditoriali e Sindacali costituenti e/o subentranti alla Cassa Edile possono richiedere per iscritto informazioni sui dati attinenti la gestione della Cassa Edile, la stessa risponderà previo benestare del Presidente e del Vice Presidente.

Le somme non richieste saranno devolute alla riserva ordinaria o ai fondi ulteriori costituiti.

**Chieti 23 maggio 2011**

**CNAI**

**FISMIC**